

R.D. 16-3-1942 n. 267

Regio decreto 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

Articolo 111. Ordine di distribuzione delle somme.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili [\(235\)](#);
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) [\(236\)](#).

[\(235\)](#) Numero così sostituito dall'art. [99](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

[\(236\)](#) Comma prima sostituito dall'art. [99](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. [8](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 del medesimo decreto.

Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione [\(317\)](#).

Capo I

Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

Articolo 160. Presupposti per l'ammissione alla procedura [\(318\)](#).

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse [\(319\)](#).

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di relazione [\(320\)](#).

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza [\(321\)](#).

[\(317\)](#) Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 2, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

[\(318\)](#) Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 12, [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(319\)](#) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#). Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

[\(320\)](#) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 12, [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(321\)](#) Comma aggiunto dall'art. 36, [D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#).

Articolo 161. Domanda di concordato.

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo [\(322\)](#).

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152 [\(323\)](#).

La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero [\(324\)](#).

[\(322\)](#) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. [12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(323\)](#) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. [2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#). Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

[\(324\)](#) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. [12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

Articolo 162. Inammissibilità della proposta.

Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato [\(325\)](#).

[\(325\)](#) Articolo così sostituito dal comma 4 dell'art. [12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto. Precedentemente, la Corte costituzionale con sentenza 20-27 giugno 1972, n. 110 (Gazz. Uff. 28 giugno 1972, n. 165), aveva dichiarato l'illegittimità del comma primo dell'art. 162, nella parte in cui non prevedeva che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dovesse ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa.

Articolo 163. Ammissione alla procedura.

Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi [\(326\)](#) [\(327\)](#).

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma [\(328\)](#).

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma [\(329\)](#) [\(330\)](#).

[\(326\)](#) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. [12](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(327\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 8 - 12 marzo 2010, n. 98](#) (Gazz. Uff. 17 marzo 2010, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma, ed all'art. 160, primo comma, lettera c), nel testo modificato dal [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), e dal [decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[\(328\)](#) Numero così modificato dal comma 5 dell'art. [12](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(329\)](#) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. [12](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(330\)](#) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. [2](#), [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

Articolo 164. Decreti del giudice delegato.

I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26 [\(331\)](#).

[\(331\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [141](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

Articolo 165. Commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

Articolo 166. Pubblicità del decreto.

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati [\(332\)](#).

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma [\(333\)](#).

[\(332\)](#) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. [12](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(333\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [142](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

Articolo 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti [\(352\)](#).

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione [\(353\)](#).

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i

quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile [\(354\)](#).

A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma [\(355\)](#).

[\(352\)](#) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. [2](#), [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. [16](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

[\(353\)](#) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. [48](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(354\)](#) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. [48](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(355\)](#) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. [48](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).